

# La composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

Legge n. 147 del 21 ottobre 2021 di conversione del  
Decreto Legge N. 118 del 24 agosto 2021  
Decreto dirigenziale 28 settembre 2021

*Andrea Malagugini*

*Vice Segretario Generale CCIAA di Padova*

*Conservatore del Registro delle Imprese*

## Agenda:

**PREMESSA: NORMATIVA E SOGGETTI COINVOLTI**

**LA PIATTAFORMA**


**L'ISTANZA E GLI ALLEGATI**

**L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA NEL CORSO DELLA PROCEDURA**

**LE IMPRESE SOTTO SOGLIA - LA PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO  
DELLE IMPRESE DELLE MISURE PROTETTIVE – I DIRITTI DI  
SEGRETERIA**

## RIFERIMENTI NORMATIVI

**D.L. 24 agosto 2021, n. 118** «*Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia*». Convertito nella **Legge 147** in G.U. n° 254 del 23.10.2021



- ❖ **16 maggio 2022:** entrata in vigore del CCI (*D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*)
- ❖ Proroga per la straordinaria necessità e urgenza di misure di supporto alle imprese a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- ❖ **15 novembre 2021:** nuovo istituto della c.d. «Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa»;
- ❖ Parziale modifica della l.fall. (*R.D. 16 marzo 1942, n. 267*) con l'obiettivo di anticipare alcuni istituti già previsti dal Codice della crisi d'impresa;
- ❖ **31 dicembre 2023:** entrata in vigore «Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi».

**Decreto dirigenziale** del Ministero della giustizia pubblicato in data **28.09.2021**

## Il decreto legge n. 118/2021 convertito con L. 147/2021

**Fonti normative: D. L. 24 agosto 2021, n° 118 «Misure urgenti in materia di crisi e di risanamento aziendale»**, pubblicato sulla G.U. n. 202 del 24 agosto 2021

Il provvedimento:

- ✓ rinvia l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa al **16 maggio 2022** (ad eccezione del Titolo II sugli **OCRI** che viene invece **rinvitato al 31 dicembre 2023**)
- ✓ introduce la **Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa**, il cui avvio è avvenuto il **15 novembre 2021**

## OBIETTIVI DEL DL 118/2021

1) favorire la continuità aziendale e il superamento della crisi vista la crisi economica determinata dalla pandemia - per aiutare l'impresa debitrice in stato di crisi a trattare con i creditori le condizioni delle relazioni contrattuali e la ristrutturazione dei debiti

2) ridurre l'arretrato ed il peso delle procedure presso i Tribunali e velocizzare i tempi della risoluzione della crisi d'impresa

## PILASTRI SU CUI SI FONDA LA NORMATIVA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

L'ESPERTO



LA  
PIATTAFORMA



LE MISURE  
PREMIALI E  
PROTETTIVE



## CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

La procedura è solo **volontaria e stragiudiziale per gli imprenditori commerciali ed agricoli** in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario (non è prevista in pendenza di accordi di ristrutturazione o concordato preventivo)

Ha il carattere della massima **riservatezza** e **non concorsualità tra i creditori** (almeno fino all'eventuale richiesta di pubblicazione nel Registro delle Imprese e ricorso al Giudice per le misure protettive)

Se non si raggiunge un accordo di composizione negoziata è possibile ricorrere al nuovo **concordato semplificato**

## Il decreto dirigenziale «attuativo» del Ministero della giustizia

I commi da 1 a 5 dell'articolo 3 del decreto legge sono già entrati in vigore lo scorso 25 agosto per far sì che la piattaforma telematica, gli elenchi degli esperti e la formazione degli esperti fossero realizzati prima dell'avvio della composizione negoziata

**I contenuti della Piattaforma e della formazione degli esperti** sono stati successivamente **definiti nel dettaglio con il decreto dirigenziale** che il Ministero della Giustizia ha adottato lo scorso 28 settembre 2021

**Gli elenchi degli esperti** dovranno essere costituiti **presso la Camera di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano**, ma la **domanda** viene presentata **agli ordini dei commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro** che ne curano la modalità di formazione, la tenuta e l'aggiornamento, le figure con esperienza nel settore della ristrutturazione - con piani o accordi già siglati – presentano, invece, la domanda direttamente alla Cciaa.

## Gli elenchi regionali degli esperti

art. 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118

Possono essere inseriti negli elenchi i seguenti soggetti:

- ✓ **Dottori commercialisti** ed esperti contabili ed **Avvocati** iscritti all'albo da almeno 5 anni con esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa
- ✓ **Consulenti del lavoro** iscritti all'albo da almeno 5 anni che hanno concorso ad almeno 3 casi di accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati di risanamento, concordati preventivi
- ✓ **Manager** non iscritti agli albi con esperienza di funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti dei quali non sia stato successivamente dichiarato il fallimento o accertato lo stato di insolvenza

L'iscrizione all'elenco è subordinata al possesso della specifica formazione obbligatoria di 55 ore, prevista dal Dec. Dirig. 28/09/2021 Min. Giustizia

## Gli elenchi regionali degli esperti

art. 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118

**La domanda di iscrizione all'elenco è presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i manager alla Camera di commercio del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano del luogo di residenza.**

**Ciascun ordine professionale, verificata la completezza della domanda e della documentazione, comunica i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti alla Camera di commercio del capoluogo della regione in cui si trova o alla camera di commercio delle province autonome di Trento e Bolzano per il loro inserimento nell'elenco unico.**

**Gli ordini professionali, con riferimento ai dati dei rispettivi iscritti, e le Camere di commercio, con riferimento ai manager, designano i responsabili della formazione, tenuta e aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco unico e del trattamento dei dati medesimi.**

**Ai fini del primo popolamento dell'elenco, fino al 16 maggio 2022, l'aggiornamento dei dati comunicati dagli ordini professionali è continuo e, a partire dal 17 maggio 2022, avviene con cadenza annuale.**

## La nomina dell'esperto: la Commissione

Art. 3 D.L. 24 agosto 2021 n. 118

La nomina dell'esperto avviene ad opera di una **Commissione (che opera senza compensi) in carica per 2 anni. La commissione è costituita presso le CCIAA del capoluogo della regione** e delle province autonome di Trento e Bolzano e, coordinata dal membro più anziano, decide a maggioranza.

E' composta da:

- a) **un magistrato designato dal presidente del Tribunale delle imprese** del capoluogo di regione (o provincia autonoma Trento o Bolzano),
- b) **un membro designato dal Presidente della CCIAA** presso cui è costituita la commissione,
- c) **un membro designato dal Prefetto** capoluogo di regione (o provincia autonoma Trento o Bolzano).

## La presentazione dell'istanza

Art. 3 D.L. 24 agosto 2021 n. 118

**Il Segretario generale della CCIAA comunica l'istanza *entro i successivi due giorni lavorativi* alla Commissione (ex art 3, comma 6) e allega volume d'affari, numero dipendenti e settore dell'impresa.**

**Entro 5 giorni lavorativi, la Commissione nomina l'esperto, nel rispetto di:**

- ✓ presenza nell'elenco ex art. 3 comma 3,
- ✓ garanzia di rotazione e trasparenza,
- ✓ massimo 2 incarichi contemporaneamente,
- ✓ la nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale.

## L'esperto indipendente *Ruolo e nomina*

Art. 5 D.L 24 agosto n. 118

Verifica della propria **indipendenza**, del possesso delle **competenze** e della **disponibilità di tempo** necessarie per lo svolgimento dell'incarico

**Entro 2 giorni** lavorativi dalla ricezione della nomina, l'esperto:



## L'esperto indipendente *Ruolo e nomina*

Art. 5 D.L. 24 agosto 2021, n. 118

L'incarico dell'esperto è **concluso** se:


- ✓ **A 180 gg** dall'accettazione della nomina, **le parti non hanno individuato una soluzione adeguata per il superamento della crisi**


L'incarico dell'esperto **può proseguire per ulteriori 180 gg** se:

- ✓ **tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente**
- ✓ **la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al Tribunale**

Al termine dell'incarico l'esperto redige una **relazione finale che inserisce nella piattaforma** e comunica all'imprenditore, ovvero, in caso di concessione di misure protettive e cautelari, al giudice che le ha emesse che ne dichiara cessati gli effetti

In caso di archiviazione **non** è possibile presentare una nuova istanza **prima di un anno**





## Agenda:

**PREMESSA: NORMATIVA E SOGGETTI COINVOLTI**

**LA PIATTAFORMA**

**L'ISTANZA E GLI ALLEGATI**

**L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA NEL CORSO DELLA PROCEDURA**

**LE IMPRESE SOTTO SOGLIA - LA PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO  
DELLE IMPRESE DELLE MISURE PROTETTIVE – I DIRITTI DI  
SEGRETERIA**

## LA PIATTAFORMA

### Art. 3

Istituzione della **piattaforma telematica nazionale** e nomina dell'esperto

È istituita una **piattaforma telematica nazionale**

accessibile agli **imprenditori iscritti nel registro delle imprese**

attraverso il **sito internet istituzionale** di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

gestita dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite di Unioncamere,

sotto la **vigilanza** del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.

Sulla **piattaforma** sono disponibili

**una lista di controllo particolareggiata**, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento,

un **test pratico** per la **verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento**, accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati

e un **protocollo di conduzione della composizione negoziata**

La struttura della **piattaforma**, la lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia in vigore dal 28 settembre 2021

## Requisiti per l'utilizzo della piattaforma

L'utilizzo della piattaforma richiede una **stazione di lavoro o un dispositivo mobile**, con capacità di **connessione** alla rete internet.

Il rappresentante legale dell'impresa, l'esperto e gli altri soggetti che sottoscrivono documenti devono essere dotati di

**dispositivi per la firma digitale.**



La parte riservata è **accessibile** esclusivamente mediante l'uso dell'identità digitale.

Il rappresentante legale dell'impresa, l'esperto, i creditori e gli altri interessati devono indicare un

**indirizzo posta elettronica certificata** dove ricevere notifiche sull'iter dell'istanza.



I **componenti della commissione** di cui all'articolo 3, comma 6, devono munirsi ciascuno di un indirizzo di posta elettronica certificata che verrà messo a disposizione dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.

## Gestione della piattaforma e trattamento dei dati

La gestione della piattaforma è affidata a **Unioncamere** sotto la **vigilanza dei Ministeri** competenti che, nell'esercizio di tali poteri, ne verificheranno la funzionalità e le modalità operative e individueranno i necessari meccanismi di monitoraggio e di eventuale implementazione della relativa struttura informatica

La gestione tecnica sarà curata dal **gestore del sistema informativo nazionale** previsto dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni.

La **Camera di Commercio competente è il titolare dei dati** presentati attraverso la piattaforma; il gestore tecnico è nominato responsabile del trattamento.

## La Piattaforma telematica nazionale (Sezione V Decr. Dirig. 28/09/2021)

La piattaforma [www.composizionenegoziata.camcom.it](http://www.composizionenegoziata.camcom.it) avrà due aree principali


**L'area pubblica:** con gli **elementi informativi** per l'accesso alla composizione negoziata (compreso il test di autovalutazione)

**L'area riservata:** per la presentazione delle **istanze di composizione negoziata** ed il suo iter per utenti autorizzati con diversi livelli di accesso, tramite identità digitale (Spid, Cns, Cie).

## Funzioni disponibili nell'AREA PUBBLICA

La Piattaforma rende disponibile **un'area pubblica**, senza necessità di autenticazione, contenente «**sezioni informative**» relative a:


- ❖ **informazioni** sui soggetti titolati a presentare istanza di composizione;
- ❖ **lista di controllo particolareggiata**, adeguata alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene **indicazioni operative** per la redazione di piano di risanamento;
- ❖ **protocollo** di conduzione delle trattative;
- ❖ **informazioni sulla tipologia delle proposte** che possono essere formulate durante la composizione;
- ❖ **la modulistica** prevista dal Decreto;
- ❖ Informazioni sulla **documentazione da allegare**, con separata indicazione di quella indispensabile per la presentazione dell'istanza;
- ❖ **test pratico** per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
- ❖ **curricula** degli esperti che hanno **accettato** l'incarico.



## Funzioni disponibili nell'AREA RISERVATA per utenti autorizzati

L'area riservata rende disponibili le **funzionalità** che consentono la **presentazione delle istanze** per la composizione negoziata e il successivo iter.

Le funzioni per la presentazione delle istanze per la composizione e il successivo **iter sono accessibili a:**



Gli utenti sopra descritti possono **accedere** alla Piattaforma **in forma differenziata**:

**Il rappresentante legale dell'impresa ed i suoi delegati, nonché l'organo di controllo ed il revisore, se in carica**

hanno accesso a **tutti i dati ed i documenti** presenti nella Piattaforma salvo eventuali documenti che l'esperto voglia **mantenere riservati**;

**l'esperto** ha accesso a **tutta la documentazione** dell'istanza su cui è stato nominato;

esperto può creare dei **“cassetti informatici”** all'interno del fascicolo, ad accesso riservato a soggetti che egli stesso individua e autorizza, col consenso dell'imprenditore.

**il segretario generale e i membri della commissione** di cui all'articolo 3, comma 6,

hanno accesso a tutte le **istanze** di competenza, con la documentazione allegata, senza poterla scaricare;

Egli fino all'accettazione dell'incarico può unicamente prendere visione ma non scaricare i documenti del fascicolo

Egli ha altresì accesso a tutti i dati e documenti presenti nella piattaforma;

**i creditori e gli altri soggetti interessati invitati dall'Esperto** col consenso dell'imprenditore accedono alla Piattaforma per immettere le proprie posizioni creditorie o altri dati ed informazioni che vengono loro richiesti. Possono accedere ai dati e documenti dei “cassetti informatici” ai quali è stato dato loro ingresso.

## La Piattaforma telematica nazionale (decr. dirig. 28/09/2021)

La piattaforma renderà disponibili le seguenti principali funzioni:

- ✓ gli strumenti informatici (art. 3, comma 2 quali: test di valutazione, lista di controllo particolareggiata e protocollo di conduzione della composizione)
- ✓ le funzioni per la presentazione dell'**istanza telematica di nomina dell'esperto** (art. 5 comma 1) e della documentazione indicata
- ✓ le funzioni per l'inserimento dell'**accettazione della nomina** da parte dell'esperto (art. 5 comma 4)
- ✓ le funzioni per l'inserimento della **relazione finale** dell'esperto (art. 5 co. 8)
- ✓ le funzioni per l'inserimento della determinazione del **compenso dell'esperto**.

## Il test pratico per la verifica della perseguibilità del risanamento

### Sezione I dell'allegato al Decreto dirigenziale

Il test è volto a consentire una **valutazione preliminare della complessità del risanamento** attraverso il **rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi** che possono essere posti annualmente al suo servizio.

In particolare, per svolgere un test preliminare di ragionevole perseguibilità del risanamento, senza ancora disporre di un piano d'impresa, ci si limita ad **esaminare l'indebitamento ed i dati dell'andamento economico attuale**, depurando quest'ultimo da eventi non ricorrenti (ad esempio, effetti del lockdown, contributi straordinari conseguiti, perdite non ricorrenti, ecc.).

**Il test non deve essere considerato alla stregua degli indici della crisi**, ma è utile a rendere evidente il grado di difficoltà che l'imprenditore dovrà affrontare e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità e dalla intensità delle stesse.

TEST PRATICO PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO		
<b>L'entità del debito che deve essere ristrutturato</b>		
debito scaduto (di cui relativo ad iscrizioni a ruolo)	€ 0,00	+
debito riscadenziato o oggetto di moratorie	€ 0,00	+
linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo	€ 0,00	+
rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni (per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a tre anni)	€ 0,00	+
investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare	€ 0,00	+
ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale	€ 0,00	-
nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti	€ 0,00	-
stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti	€ 0,00	-
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 0,00</b>	
<b>I flussi annui al servizio del debito</b>		
stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime	€ 0,00	
investimenti di mantenimento annui a regime	€ 0,00	-
imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	€ 0,00	-
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 0,00</b>	

## Check list particolareggiata per la redazione del piano di risanamento

### Sezione II dell'allegato al Decreto dirigenziale

È utile, anche se non imprescindibile, che l'imprenditore, nel momento in cui decide di intraprendere il **percorso di risanamento**, abbia già redatto un piano. In ogni caso occorre che lo rediga, in tempi brevi, nel corso della composizione negoziata per individuare le proposte da formulare alle parti interessate e la soluzione idonea per il superamento della crisi.

**Le risposte alle domande contenute nella check-list costituiscono le indicazioni operative per la redazione del piano.** Esse debbono intendersi come recepimento delle migliori pratiche di redazione dei piani d'impresa e non come precetti assoluti. Gli effettivi contenuti del singolo piano dipenderanno infatti da una serie di variabili, e vi influiranno, tra le altre cose, la tipologia dell'impresa e dell'attività svolta, la dimensione e la complessità dell'impresa e le informazioni disponibili.

Il contenuto della check-list dovrebbe consentire all'imprenditore che intende accedere alla composizione negoziata di redigere un piano di risanamento affidabile. **La check-list servirà poi all'esperto per l'analisi di coerenza del piano.**

## Il Protocollo di conduzione della composizione negoziata

### Sezione III dell'allegato al Decreto dirigenziale

Il Protocollo reca la **declinazione operativa delle prescrizioni normative** contenute nel decreto-legge; esso, inoltre, recepisce le **migliori pratiche per una soluzione concordata della crisi**, da intendersi, pertanto, come buone prassi e non come precetti assoluti. Di seguito i punti salienti:

- ✓ Verifica dell'indipendenza e accettazione dell'incarico
- ✓ Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento
- ✓ Analisi della coerenza del piano di risanamento con la lista di controllo
- ✓ Analisi delle linee di intervento
- ✓ Indicazioni operative in caso di misure protettive e cautelari
- ✓ La gestione dell'impresa in pendenza della composizione negoziata
- ✓ Svolgimento delle trattative con le parti interessate
- ✓ Formulazione delle proposte dell'imprenditore e delle parti interessate
- ✓ Parere dell'esperto in caso di nuovi finanziamenti prededucibili
- ✓ Rinegoziazione dei contratti
- ✓ Cessione dell'azienda nella composizione negoziata o nell'ambito del concordato semplificato (nella fase tra la domanda e l'omologa)
- ✓ Stima della liquidazione dell'intero patrimonio
- ✓ Conclusione dell'incarico e relazione finale dell'esperto
- ✓ Imprese sotto-soglia e gruppi di imprese

## Agenda:

**PREMESSA: NORMATIVA E SOGGETTI COINVOLTI**

**LA PIATTAFORMA**

**L'ISTANZA E GLI ALLEGATI**

**L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA NEL CORSO DELLA PROCEDURA**

**LE IMPRESE SOTTO SOGLIA - LA PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO  
DELLE IMPRESE DELLE MISURE PROTETTIVE – I DIRITTI DI  
SEGRETERIA**

## I presupposti soggettivi ed oggettivi

“**l'imprenditore commerciale e agricolo** che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono **probabile la crisi o l'insolvenza** può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, la nomina di un **esperto indipendente** quando risulta **ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa**”.

### Presupposto della composizione negoziata della crisi d'impresa

- art. 2 -



## REQUISITI SOGGETTIVI



Al di là dei primi interrogativi in ordine alla possibilità di includere la nuova disposizione nel novero delle procedure concorsuali (con una quasi sicura **affrancazione**), non grandi dubbi si pongono in ordine ai soggetti che possono avere accesso all'istituto, avendo la norma genericamente aperto il fronte a **tutti gli imprenditori, siano essi commerciali o agricoli e senza distinzione di valore** (salva un'ulteriore specificazione ed un parzialmente diverso percorso per le imprese cd "sotto soglia" previsto all'articolo 17) con esclusione di coloro che non risultano iscritti al Registro delle Imprese, stante anche il richiamo di cui all'art. 3 (si pensi ad esempio alle **società irregolari o di fatto ed alle holding di fatto**); lasciando, altresì, fuori dal perimetro applicativo i **professionisti**, con un'evidente disparità rispetto agli altri soggetti attinti dall'attuale procedura di sovraindebitamento.

## REQUISITI OGGETTIVI



Maggiori problematiche pone, invece, l'individuazione del requisito cd "**oggettivo**" (ammesso che possa effettivamente parlarsi di un "requisito"), rendendosi necessario coordinare le locuzioni utilizzate nell'attuale immutato testo. Tralasciando la condizione di "squilibrio patrimoniale o economico-finanziario", qui pare doversi concentrare piuttosto sulla "**probabilità di crisi o di insolvenza**" in cui versa l'imprenditore al momento della richiesta, con un'articolazione che in parte riprende, ma che poi a ben vedere fa implodere, **l'art. 2 del CCI** (che definisce a sua volta la "crisi" come "lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore"). Se, dunque, si valorizza la **mera "probabilità" di crisi o di insolvenza** si potrebbe cedere alla tentazione di ritenere precluso all'imprenditore già insolvente l'accesso all'istituto, poiché in tal caso la "probabilità" si sarebbe già trasformata in "certezza di insolvenza", rendendo inutile una composizione negoziata in grado, paradossalmente, di ritardare il fallimento. Pur dovendo, sotto altro profilo, considerare che la previsione di accesso alle misure protettive ex art. 6 del decreto lascia indirettamente ritenere che l'istituto possa riguardare anche i debitori già insolventi (ovvero quelli "non più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"); per poi tenere in debito conto anche il riformulato disposto dell'articolo 9 che, introducendo diverse reazioni in ordine alla gestione dell'impresa in pendenza di trattative, fa ora palesemente, richiamo alla **situazione di insolvenza, purché reversibile**.

## I limiti di accesso alla composizione negoziata

Art. 5 e art. 23 D.L. 24 agosto 2021 n. 118

Nella conversione in legge del d.l. 118 sono stati ampliati i **limiti di accesso alla composizione negoziata**.

Viene infatti specificato che:

- ✓ l'imprenditore non potrà presentare una nuova istanza se non è decorso **almeno un anno dall'archiviazione** della prima (art. 5, comma 8-ter)
- ✓ l'istanza di accesso alla composizione negoziata non può essere presentata dall'imprenditore **in pendenza del procedimento** introdotto con domanda di **omologazione di un accordo di ristrutturazione**, con ricorso per l'ammissione al **concordato preventivo**, anche ai sensi dell'art. 161, sesto comma, della legge fallimentare, con **ricorso depositato ai sensi dell'art. 182-bis, sesto comma**, della legge fallimentare (**divieto di iniziare o proseguire misure cautelari o esecutive**), o con ricorso per l'accesso alle procedure di **accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni** di cui agli articoli 7 e 14-ter della **legge n. 3/2012** (articolo 23, comma 2)

## Obblighi d'informativa per l'accesso alla composizione negoziata

Art. 5 D.L. 24 agosto 2021, n. 118

L'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica:

- ✓ **i bilanci degli ultimi 3 esercizi** oppure (per chi non è tenuto al deposito dei bilanci), **le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi 3 periodi di imposta**
- ✓ **una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata (max 60 gg.)**
- ✓ **una relazione sull'attività esercitata (con piano finanziario a 6 mesi) e le iniziative industriali che intende adottare**
- ✓ **l'elenco dei creditori** (con i crediti scaduti e a scadere ed i diritti reali e personali di garanzia)
- ✓ **una dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione attestante il mancato ricorso alla procedura di concordato preventivo (art. 161, della legge fallimentare) o agli accordi di ristrutturazione dei debiti e relativa richiesta di non avviare o proseguire azioni cautelari o esecutive (art. 182-bis della legge fallimentare)**
- ✓ **il certificato unico dei debiti tributari** (art. 364, co 1, del d. lgs. 14/2019)
- ✓ **la situazione debitoria complessiva** (Agenzia delle Entrate-Riscossione)
- ✓ **il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi** (art 363, co 1 del d. lgs. 14/2019)
- ✓ **un estratto delle informazioni Centrale dei rischi (Banca d'Italia) max 3 mesi**

## La presentazione dell'istanza

Art. 3 D.L. 24 agosto 2021 n. 118

### Istanza di accesso alla composizione negoziata:

- ✓ **presentata dall'imprenditore** al Segretario Generale della CCIAA territoriale di competenza (criterio della sede legale) secondo il Modello 2 allegato al decreto dirigenziale
- ✓ **attraverso la Piattaforma telematica nazionale** con accesso consentito dal sito di ciascuna CCIAA all'indirizzo [www.composizionenegoziata.camcom.it](http://www.composizionenegoziata.camcom.it)
- ✓ **allegando specifica documentazione** (bilanci, relazione sulle attività, elenco creditori, ricorsi per fallimento, certificato debiti tributari, situazione debitoria, certificato debiti e premi INPS/INAIL, estratto centrale rischi) come previsto dal comma 3 dell'art. 5

**Prima di effettuare l'istanza, l'imprenditore potrà verificare, attraverso un test messo a disposizione sulla sezione pubblica della piattaforma, la ragionevole perseguibilità del risanamento aziendale (il test è facoltativo)**

# Composizione negoziata

soluzioni per la crisi d'impresa

Accedi al servizio

Cos'è

La piattaforma

Il processo

Utilizzatori

Documenti utili

Test Pratico

## La crisi d'impresa e la nuova composizione negoziata

La piattaforma nazionale a supporto delle imprese in difficoltà

La **composizione negoziata** consente all'imprenditore, che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, di perseguire il risanamento dell'impresa con il supporto di un esperto indipendente, che agevoli le trattative con i creditori e altri soggetti interessati.

Scopri come funziona



## Domanda dell'imprenditore

### Art. 5

#### Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento

1. L'istanza di nomina dell'esperto indipendente è presentata tramite la **piattaforma** telematica di cui all'articolo 3 mediante la compilazione di un **modello**, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato.
2. Il **contenuto del modello** di cui al comma 1 è definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2.  
**Rinvio senza ulteriori migliori specificazioni in termini di allegazione documentale**
3. L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella **piattaforma** telematica:
  - a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;
  - b) una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;
  - c) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;
  - d) una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi degli articoli 161 e 182 -bis del regio decreto n. 267 del 1942, anche nelle ipotesi di cui al sesto comma del predetto articolo 161 e al sesto comma del predetto articolo 182 -bis ;
  - e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
  - f) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;
  - g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019;
  - h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.

#### ISTANZA ONLINE

- dati anagrafici dell'impresa (nome, sede, codice fiscale) \_\_\_\_\_
- fatturato dell'ultimo esercizio \_\_\_\_\_
- numero dipendenti \_\_\_\_\_
- codice Ateco dell'attività principale \_\_\_\_\_
- appartenenza ad un gruppo [ ] (in caso affermativo allegare relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi e contrattuali, nonché l'indicazione delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile). La presente domanda vale quale richiesta unitaria della nomina dell'esperto per le imprese del gruppo che la sottoscrivono 34 [ ]

#### - allegati:

- ❖ relazione chiara e sintetica sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa recante:
  - la descrizione dell'impresa, dell'attività in concreto esercitata e del suo modello di *business*
  - la tipologia delle difficoltà economico-finanziarie e patrimoniali
  - un piano finanziario per i successivi sei mesi
  - le iniziative industriali che si intendono adottare (ad esempio, contenimento dei costi di struttura, nuovi canali di vendita, chiusura di linee produttive inefficienti)
- ❖ ultimi tre bilanci se non già depositati presso il registro delle imprese, oppure per gli imprenditori non soggetti all'obbligo di deposito del bilancio, le dichiarazioni dei redditi ed IVA dei precedenti tre periodi d'imposta;
- ❖ una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni anteriori;
- ❖ l'elenco dei creditori, precisando l'ammontare dei crediti scaduti e a scadere, preferibilmente con separata indicazione di dipendenti, fornitori, banche, erario ed enti previdenziali, con l'indicazione dei relativi diritti reali e personali di garanzia;
- ❖ una autodichiarazione degli eventuali ricorsi pendenti per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza;
- ❖ il certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell'art. 364 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
- ❖ la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia Entrate Riscossioni con Modello RD1;
- ❖ il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'art. 363 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
- ❖ l'estratto delle informazioni presenti nell'archivio della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia non anteriore di 3 mesi
- ❖ ... (altri allegati)

- l'imprenditore ha redatto il test *online* di ragionevole perseguibilità del risanamento? [ ]

- l'imprenditore necessita di nuove risorse finanziarie urgenti per evitare un danno grave ed irreparabile all'attività aziendale? [ ]

- l'imprenditore intende avvalersi del regime di sospensione previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 [ ], nel qual caso deve procedere nei termini di cui all'articolo 6 del decreto.

Di più appare singolare che la situazione aggiornata, risalente a non più di 60 giorni, faccia riferimento ai soli dati patrimoniali e finanziari e non anche alla situazione economica; dovendosi, tra l'altro, ritenere che l'accesso sia precluso se il debitore non deposita i bilanci degli ultimi tre esercizi (ammettendo la possibilità che lo stesso sia rimasto inadempiente per così lungo tempo).

L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella  
**piattaforma telematica:**

### Art. 5

### VS Istanza online (allegato 2 Decreto dir. 28.9.2021)

i **bilanci degli ultimi tre esercizi**, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta,  
nonché una **situazione patrimoniale e finanziaria** aggiornata a non oltre **sessanta giorni** prima della presentazione dell'istanza



**ultimi tre bilanci** se non già depositati presso il registro delle imprese, oppure per gli imprenditori non soggetti all'obbligo di deposito del bilancio, le dichiarazioni dei redditi ed IVA dei precedenti tre periodi d'imposta;  
una **situazione patrimoniale e finanziaria** aggiornata a non oltre **sessanta giorni** anteriori;

una **relazione chiara e sintetica sull'attività** in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative industriali che intende adottare;



**relazione chiara e sintetica sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria** dell'impresa recante:

- la descrizione dell'impresa, dell'attività in concreto esercitata e del suo modello di business
- la tipologia delle difficoltà economico-finanziarie e patrimoniali
- un piano finanziario per i successivi sei mesi
- le iniziative industriali che si intendono adottare (ad esempio, contenimento dei costi di struttura, nuovi canali di vendita, chiusura di linee produttive inefficienti)

**l'elenco dei creditori**, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;



**l'elenco dei creditori**, precisando l'ammontare dei crediti scaduti e a scadere, preferibilmente con separata indicazione di dipendenti, fornitori, banche, erario ed enti previdenziali, con l'indicazione dei relativi diritti reali e personali di garanzia;

## Art. 5

una dichiarazione sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi degli articoli 161 e 182 -bis del regio decreto n. 267 del 1942, anche nelle ipotesi di cui al sesto comma del predetto articolo 161 e al sesto comma del predetto articolo 182 -bis ;

il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;

il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019;

un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.



## VS Istanza online (allegato 2 Decreto dir. 28.9.2021)

una autodichiarazione degli eventuali ricorsi pendenti per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza;

il certificato unico dei debiti tributari ai sensi dell'art. 364 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;

la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia Entrate Riscossioni con Modello RD1

il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'art. 363 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;

l'estratto delle informazioni presenti nell'archivio della Centrale dei Rischi della Banca d'Italia non anteriore di 3 mesi

... (altri allegati)

## Ulteriori precisazioni richieste per Istanza online dall'allegato 2 Decreto dir. 28.9.2021)

- dati anagrafici dell'impresa (nome, sede, codice fiscale)
- fatturato dell'ultimo esercizio
- numero dipendenti
- codice Ateco dell'attività principale

- appartenenza ad un gruppo [ ] (in caso affermativo allegare relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi e contrattuali, nonché l'indicazione delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile). La presente domanda vale quale richiesta unitaria della nomina dell'esperto per le imprese del gruppo che la sottoscrivono [ ]

- l'imprenditore ha redatto il test *online* di ragionevole perseguibilità del risanamento? [ ]
- l'imprenditore necessita di nuove risorse finanziarie urgenti per evitare un danno grave ed irreparabile all'attività aziendale? [ ]
- l'imprenditore intende avvalersi del regime di sospensione previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 [ ], nel qual caso deve procedere nei termini di cui all'articolo 6 del decreto.

## Agenda:

**PREMESSA: NORMATIVA E SOGGETTI COINVOLTI**

**LA PIATTAFORMA**

**L'ISTANZA E GLI ALLEGATI**

**L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA NEL CORSO DELLA PROCEDURA**

**FOCUS: LE IMPRESE SOTTO SOGLIA - LA PUBBLICAZIONE NEL  
REGISTRO DELLE IMPRESE DELLE MISURE PROTETTIVE – I DIRITTI  
DI SEGRETERIA**

## Doveri delle parti

Art. 4 D.L. 24 agosto 2021 n. 118

Durante le trattative le parti sono chiamate a comportarsi secondo **buona fede e correttezza**

**L'imprenditore** ha il dovere di:

- ✓ rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente.
- ✓ gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.

**L'esperto** è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente.

Le **banche** e gli **intermediari finanziari**, i loro **mandatari** e i **cessionari dei loro crediti** sono chiamati a partecipare alle trattative in modo attivo e informato.

**Tutte le parti coinvolte nelle trattative** devono collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e sono tenute a rispettare l'obbligo di riservatezza.

## Area secretata per la presentazione delle offerte e virtual data room

La Piattaforma dovrà contenere **un'apposita area, secretata**, accessibile solo **agli offerenti ed all'esperto** o a soggetti da questi autorizzati nella quale possono essere presentate le **offerte per la cessione dell'azienda, di suoi rami o di altri beni.**

A tal fine la Piattaforma deve consentire all'esperto di poter creare un cassetto informatico recante la data room virtuale.

### **Procedure d'emergenza**

Nel caso di **problemi informatici** per l'imprenditore, permanenti oltre le 24 ore, per ragioni di urgenza è possibile inviare una comunicazione, corredata di tutte le informazioni necessarie, attraverso messaggio PEC all'indirizzo istituzionale della Camera di commercio, o posta raccomandata cartacea, o presentando comunicazione presso una delle sedi della Camera di commercio nel cui registro è iscritta l'impresa oggetto dell'istanza stessa.

## La conclusione delle trattative

Art. 11 D.L. 24 agosto 2021

**Quando è individuata una soluzione per il superamento della situazione di crisi, le parti possono** alternativamente:

- ✓ concludere un contratto, con uno o più creditori
- ✓ concludere una convenzione di moratoria
- ✓ concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti del piano attestato di risanamento, senza necessità dell'attestazione prevista dall'articolo 67, terzo comma, lettera d) della legge fallimentare

**L'imprenditore può all'esito delle trattative:**

- ✓ domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti
- ✓ predisporre il piano attestato di risanamento
- ✓ proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 (novità introdotta dal decreto legge n.118/2021)
- ✓ accedere alle altre procedure di regolazione della crisi

## LE DIVERSE FASI IN CUI È PRESENTE LA PIATTAFORMA Sez. III Decreto dirigenziale 28.09.2021

**1. Verifica dell'indipendenza e accettazione dell'incarico.**

**2. Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento**

**6. Indicazioni operative in caso di misure protettive e cautelari**

**7. La gestione dell'impresa in pendenza della composizione negoziata**

**8. Svolgimento delle trattative con le parti interessate**

**9. Formulazione delle proposte dell'imprenditore e delle parti interessate**

**12. Cessione dell'azienda nella composizione negoziata o nell'ambito del concordato semplificato (nella fase tra la domanda e l'omologa)**

**14. Conclusione dell'incarico e relazione finale dell'esperto**

## 2. Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.



2.8.  
In **qualsunque momento**, nel corso dello svolgimento dell'incarico, l'esperto ravvisi che non sussista o che sia venuta meno ogni concreta prospettiva di risanamento dell'impresa, anche in via indiretta attraverso la cessione dell'azienda o di suoi rami, **redige una relazione che inserisce nella Piattaforma Telematica** e comunica all'imprenditore

L'inserimento della relazione nella **Piattaforma Telematica** costituisce **titolo per l'archiviazione** della composizione negoziata da parte del segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente

## 6. Indicazioni operative in caso di misure protettive e cautelari



6.2.  
Durante le trattative l'esperto verifica periodicamente, **anche attraverso la Piattaforma Telematica**, se si sia dato corso alla **pubblicazione nel registro delle imprese** di cui all'articolo 6, comma 1.

## 7. La gestione dell'impresa in pendenza della composizione negoziata



7.1.

In pendenza della composizione negoziata, la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa compete all'imprenditore, nel rispetto dei principi generali e ferme le responsabilità civili e penali dello stesso.

7.2.

È opportuno che l'esperto, nel corso del primo incontro, faccia presente all'imprenditore che, con preavviso adeguato, **deve informarlo preventivamente per iscritto e tramite la Piattaforma Telematica quando intenda porre in essere atti di straordinaria amministrazione** e tutte le volte che i **pagamenti** che intende eseguire possano **non risultare coerenti** con l'andamento delle trattative e le prospettive di risanamento. A tal fine è opportuno che l'esperto indichi i tempi in cui l'informativa dovrà intervenire.

7.6.

Quando ritiene che l'atto o il pagamento pregiudichino l'interesse dei creditori, le trattative o le prospettive di risanamento, l'esperto **lo segnala, per iscritto e tramite la Piattaforma Telematica, all'imprenditore e all'organo di controllo.**

## 8. Svolgimento delle trattative con le parti interessate



8.9.

L'esperto provvede al **censimento nella Piattaforma delle parti** che partecipano alle trattative immettendo il loro **indirizzo di posta elettronica certificata**, se disponibile, o, in difetto, un loro indirizzo di posta elettronica.

8.14.

Quando l'esperto intende procedere con l'archiviazione del fascicolo, avverte l'imprenditore, segnalando che redigerà una relazione finale. **La relazione finale deve essere inserita nella piattaforma** e comunicata all'imprenditore, nonché, in presenza di istanza di applicazione di misure protettive o cautelari, al tribunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8. La relazione non deve essere comunicata agli altri soggetti intervenuti nelle trattative.

## 9. Formulazione delle proposte dell'imprenditore e delle parti interessate



9.5.

...Per la cessione dell'azienda o di rami di azienda è preferibile dar corso a procedure competitive, anche attraverso il ricorso ad **appositi strumenti** (ad esempio, data room virtuale e raccolta delle offerte su sezione secretata) **previsti dalla Piattaforma Telematica.**

## 12. Cessione dell'azienda nella composizione negoziata o nell'ambito del concordato semplificato (nella fase tra la domanda e l'omologa)



- 12.2.  
All'esperto potrà essere richiesto di:
- individuare il perimetro dell'azienda o di rami di essa ritenuto idoneo per il miglior realizzo;
  - fornire indicazioni all'imprenditore per organizzare **data room informativa da utilizzare la raccolta delle manifestazioni** di interesse (a tal fine **potrà essere utilizzata la Piattaforma**);
  - dare corso, o far dare corso, alla selezione dei soggetti potenzialmente interessati, **anche attraverso procedure competitive**, raccogliendo le relative manifestazioni di interesse e le eventuali offerte vincolanti (a tal fine **potrà essere utilizzata la Piattaforma**);

## 14. Conclusione dell'incarico e relazione finale dell'esperto



14.2.

Al termine dell'incarico l'esperto redige una **relazione finale** che inserisce nella **Piattaforma Telematica** e comunica all'imprenditore e, in caso di misure protettive e cautelari, trasmette al tribunale, mediante accesso al fascicolo telematico, affinché il tribunale possa pronunciarsi sull'efficacia delle misure.

Alla relazione hanno accesso, **per il tramite della Piattaforma Telematica**, l'imprenditore, i suoi professionisti e l'organo di controllo ed il revisore legale, se in carica, e, ai soli fini della liquidazione del compenso, il soggetto che ha nominato l'esperto. **L'inserimento della relazione finale nella Piattaforma Telematica** è necessario ai fini **dell'archiviazione del procedimento** da parte del segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente.

## Agenda:

**PREMESSA: NORMATIVA E SOGGETTI COINVOLTI**

**LA PIATTAFORMA**

**L'ISTANZA E GLI ALLEGATI**

**L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA NEL CORSO DELLA PROCEDURA**

**FOCUS: LE IMPRESE SOTTO SOGLIA - LA PUBBLICAZIONE NEL  
REGISTRO DELLE IMPRESE DELLE MISURE PROTETTIVE – I DIRITTI  
DI SEGRETERIA**

## Le imprese minori sotto soglia

Art. 17 D.L. 24 agosto 2021 n.118

Art. 1, secondo comma, RD n. 267, 16 marzo 1942

*Il limite dimensionale delle imprese «sotto soglia» (possesso congiunto) :*

- ✓ *Attivo patrimoniale  $\leq$  300.000 € nei 3 esercizi antecedenti*
- ✓ *Ricavi lordi  $\leq$  200.000 € nei 3 esercizi antecedenti*
- ✓ *Debiti:  $\leq$  500.000 €*

## Le imprese minori sotto soglia

Art. 17 D.L. 24 agosto 2021 n.118

**L'impresa minore presenta istanza all'organismo di composizione della crisi (OCC) oppure al Segretario generale della CCIAA, dove si trova la sede legale dell'impresa (sempre attraverso la Piattaforma telematica nazionale)**

**Nel caso in cui l'impresa sotto soglia scelga la Camera di commercio, sarà il Segretario generale della Camera stessa a dover nominare l'esperto e non la commissione regionale**

**Il Segretario Generale dovrà altresì provvedere alla «liquidazione» del compenso dell'esperto, intesa come determinazione del compenso e non come pagamento**

## La pubblicazione nel Registro delle Imprese delle misure protettive

### Un richiamo al funzionamento del Registro delle Imprese...

#### **Art. 2189 CC:** (Modalità dell'iscrizione).

*Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato.*

*Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.*

*Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto.*

#### **Art. 2190 CC:** (Iscrizione d'ufficio).

*Se un'iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, **il giudice del registro può ordinarla con decreto.***

#### **Art. 2191 CC:** (Cancellazione d'ufficio).

*Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.*

#### **Art. 40 DL 76/2020:** (Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi)

*1. Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, **nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese,** è disposto con determinazione del conservatore.*

## Misure protettive

### Art. 6 D.L. 24 agosto 2021, n. 118

**Art. 6** *L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese **unitamente** all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione...*

**Dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono:**

- ✓ acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore
- ✓ iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa
- ✓ rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, ovvero anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore solo a causa del mancato pagamento di crediti anteriori

L'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una **dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari** disposte nei suoi confronti e un aggiornamento dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato d'insolvenza indicati nella dichiarazione resa in sede di presentazione dell'istanza.

**Dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino a conclusione delle trattative/archiviazione dell'istanza non può essere pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza**

## Misure protettive

### Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari Art. 7 D.L. 24 agosto 2021, n. 118

1. Quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 6, comma 1, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, **lo stesso giorno della pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto**, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. **Entro trenta giorni** dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 6, comma 1, **l'imprenditore chiede** la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L'omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall'articolo 6, comma 1 del presente decreto e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l'iscrizione dell'istanza è cancellata dal registro delle imprese.

## I diritti di segreteria

### art. 8-bis D.L. 24 agosto 2021 n. 118

In fase di conversione in legge del decreto legge n. 118 sono stati introdotti dal legislatore dei diritti di segreteria per sostenere gli oneri e i costi delle procedure in capo alle Camere di commercio:

*8-bis. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento, a carico dell'impresa che propone l'istanza, di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*

Il **Mise** dovrà adottare un apposito **decreto dirigenziale** per determinare i diritti di segreteria previsti dalla norma

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE !**